ORDINE DI SERVIZIO N.4/2013

AL DIRIGENTE
AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI
S E DE

Linee procedurali relative all'organizzazione dei controlli inerenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Si comunica che la Giunta Camerale con deliberazione n. 65 del 27 maggio 2013 ha approvato le Disposizioni per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del dpr n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Il testo delle Disposizioni, visionabile nel sito istituzionale, è finalizzato a razionalizzare e a rendere uniformi le procedure per le verifiche previste dall'art. 71 del T.U. sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive pervenute.

A tal proposito si ricorda che:

- l'Ente è tenuto ad acquisire d'ufficio le informazioni e i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;

- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della p.a. e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive; sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere inserita, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi;

- le dichiarazioni in questione hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono; i responsabili degli uffici sono tenuti a predisporre per la redazione delle dichiarazioni sostitutive appositi moduli, in cui deve essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre all'informativa sulla tutela della privacy;

- l'effettuazione dei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive costituisce un obbligo per gli uffici; alle operazioni di controllo provvede l'unità organizzativa responsabile del procedimento in relazione al quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive.

Ciò premesso, sentito il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali, si evidenziano le seguenti linee procedurali per l'esecuzione dei controlli in questione.

L'art. 7 delle richiamate Disposizioni stabilisce che il **controllo mirato** deve essere effettuato in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, o comunque qualora emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni rappresentino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati. In ogni caso il fondato dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà basarsi su generiche supposizioni. Il controllo mirato deve essere attuato senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla data in cui sono stati individuati gli elementi di rischio circa la veridicità delle dichiarazioni.

In relazione all'alto rapporto tra i rischi derivanti dall'acquisizione di determinati benefici da parte di soggetti non titolati e l'entità delle risorse da destinare alle verifiche, per i seguenti procedimenti si stabilisce il **controllo puntuale**, ossia sul totale delle dichiarazioni presentate:

- affidamenti per l'esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi;
- procedimenti di reclutamento del personale;
- iscrizione nell'Elenco dei fornitori ;
- concessione di contributi, premi e altri benefici di carattere economico di valore superiore a € 20.000,00;
- concessioni del patrocinio dell'Ente ed autorizzazioni all'utilizzo del logo camerale;
- richieste di cancellazione dall'archivio protesti a seguito di riabilitazione;
- accreditamento laboratori metrologici; autorizzazioni per lo svolgimento di attività di montaggio e riparazione di cronotachigrafi;
- istanze, denunce e segnalazioni facenti parte di serie costituite da meno di 10 fascicoli all'anno.

Per quanto attiene il **controllo a campione**, oltre alla finalità di garantire che determinati benefici riconosciuti dalla legge vengano conseguiti da soggetti effettivamente in possesso dei requisiti prescritti, si sottolineano le seguenti esigenze:

- determinare preventivamente, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza, la consistenza del campionamento e le procedure di selezione del campione;
- limitare la consistenza dei controlli allo stretto necessario, evitando l'aggravio dei procedimenti e tenendo conto delle risorse disponibili.

Nel merito si individua la consistenza del campione nella misura del 10% delle pratiche pervenute nelle u.o.r. competenti, salvo i casi sotto specificati:

accertamento di regolarità contributiva (DURC) – per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi per un valore fino a € 10.000,00	20%
Rilascio delle certificazioni di origine	3%
Registro Imprese – denunce di iscrizione, modifica, cancellazione – atti di deposito	3%
Registro Imprese – pratiche inerenti le start up	20%
esami di idoneità all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione	30%
concessione di contributi, premi e altri benefici di carattere economico di valore uguale o inferiore a € 20.000,00	20%

Per quanto riguarda i controlli sulle dichiarazioni contenute nelle denunce di iscrizione, modifica, cancellazione e negli atti di deposito al Registro Imprese, per esigenze di economicità e di razionalizzazione nell'uso delle risorse - data la rilevante consistenza dei flussi documentali - il campione del 3% viene calcolato su specifiche tipologie di pratiche, individuate dal Conservatore con criterio di rotazione.

Il campione delle pratiche da assoggettare a controllo, nel rispetto della percentuale minima stabilita, deve essere estratto con procedure idonee a garantire un'effettiva selezione casuale. Circa il metodo di campionatura si adotta il sorteggio periodico, riferito alle istanze presentate (o ai procedimenti avviati) nel periodo individuato come base temporale di riferimento per i controlli.

Le estrazioni casuali avvengono utilizzando di norma l'apposita funzione di excel, o altro applicativo in grado di garantire una selezione automatizzata. Quando i volumi delle pratiche, nel periodo di riferimento per l'esecuzione dei controlli, è inferiore a 10 unità, l'estrazione del campione può essere effettuata con riguardo alla protocollazione. L'utilizzo di altre metodologie può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente. Delle operazioni di sorteggio viene redatto un succinto verbale, recante le modalità seguite e gli estremi delle pratiche selezionate.

Salvo quanto specificato per i controlli mirati, le verifiche devono essere effettuate di norma entro 60 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni sostitutive. Fanno eccezione i procedimenti per i quali è stabilito il controllo mirato, Per motivi di economicità dell'azione amministrativa, in relazione all'elevato numero delle pratiche in questione e all'entità risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli, è individuato in 180 giorni il termine per l'avvio del controllo delle dichiarazioni sostitutive nell'ambito dei procedimenti relativi a:

- rilascio delle certificazioni d'origine;
- istanze di iscrizione, modifica, cancellazione nel Registro Imprese, inclusi il deposito dei bilanci e la verifica dei requisiti delle imprese artigiane.

Si ricorda, inoltre, che:

- il responsabile deve informare il Dirigente qualora dagli esiti dei controlli emerga un numero di dichiarazioni non veritiere superiore al 25% rispetto alla totalità delle pratiche sottoposte a controllo, al fine di applicare il controllo puntuale;

- nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, il controllo può essere:

  √ *diretto,* ovvero attraverso collegamenti per via telematica e informatica con l'amministrazione certificante;
  √ *indiretto presso l'amministrazione certificante*, qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione di quest'ultima; in tale ipotesi il responsabile richiede direttamente all'amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza dei fatti, stati o qualità personali dichiarati con quanto risulta ai propri atti; l'acquisizione del documento originale non è necessaria;
  √ *indiretto presso il soggetto dichiarante*: tale ipotesi vale solo per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e costituisce una tipologia di controllo da attuarsi ove non sia possibile effettuare le verifiche con le modalità sopra descritte; in alternativa il Dirigente competente può autorizzare il responsabile a compiere verifiche in loco oppure, laddove non ne abbia la competenza, a effettuare controlli, chiedendo la collaborazione di organi ispettivi della pubblica amministrazione;

- qualora nelle dichiarazioni si riscontrino errori, irregolarità ed omissioni sanabili, deve essere chiesta la regolarizzazione, come disciplinato dall'art. 11 delle Disposizioni;
- l'esito del controllo può consistere:
  √ nel mancato rilievo di elementi che determinano la non veridicità delle dichiarazioni: in tal caso si dà luogo all'archiviazione delle risultanze;
  √ nell'individuazione di elementi di non veridicità delle dichiarazioni: in tal caso il responsabile, ai sensi degli artt. 75 e 76 del T.U, informa il Dirigente per l'inoltro della denuncia all'Autorità giudiziaria, e avvia il procedimento d'ufficio relativo alla decadenza del beneficio acquisito a seguito della dichiarazione risultata non veritiera; il termine per la conclusione del suddetto procedimento è di 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio di cui all'art. 7 della l. 241/1990.

Si evidenzia, infine, che il responsabile del controllo deve trasmettere entro il 31 maggio ed entro il 30 di novembre al Dirigente competente un prospetto riassuntivo circa gli esiti dei controlli effettuati, al fine del monitoraggio finalizzato alla programmazione dei controlli.

Pavia, 21 Giugno 2013

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA * PAVIA *

IL SEGREATRIO GENERALE
(Federica Pasinetti)